

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 741-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BONANSEA)

Comunicata alla Presidenza il 15 novembre 1994

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Mauritius per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Procollo, fatta a Port-Louis il 9 marzo 1990

presentato dal **Ministro degli affari esteri**
di concerto col **Ministro di grazia e giustizia**
col **Ministro delle finanze**
col **Ministro dei trasporti e della navigazione**
col **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**
col **Ministro del lavoro e della previdenza sociale**
e col **Ministro del commercio con l'estero**

(V. Stampato Camera n. 856)

approvato dalla Camera dei deputati il 2 agosto 1994

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 agosto 1994

ONOREVOLI SENATORI. - Il testo unico delle imposte sui redditi afferma il principio che non si può applicare più volte la stessa imposta in dipendenza del medesimo presupposto. Ciò impedisce peraltro eventuali doppie imposizioni nel caso in cui il reddito venga sottoposto a tassazione anche in un altro Stato. Per evitare tale spiacevole conseguenza sorge la necessità di stipulare apposite convenzioni e la necessità è tanto più avvertita quanto più stretti diventano i rapporti economici internazionali.

La Convenzione alla quale si riferisce il disegno di legge in discussione - il cui *iter* venne interrotto nella passata legislatura per effetto del ricorso alle elezioni anticipate - segue uno schema ormai consolidato nella prassi dei paesi aderenti all'OCSE, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, la quale ha redatto nel 1977 un modello di convenzione-tipo, per facilitare gli accordi bilaterali volti ad evitare le doppie imposizioni. Tra gli scopi

vi è anche quello di aiutare i paesi in via di sviluppo a stipulare accordi equi con gli Stati economicamente più forti. La Convenzione delimita anzitutto il campo di applicazione e reca poi disposizioni concernenti i redditi immobiliari, gli utili e i dividendi delle imprese, gli interessi e gli utili di capitali, regolamentando altresì la materia relativa alle professioni indipendenti, al lavoro subordinato e alle pensioni.

L'Accordo con il Governo di Mauritius venne inizialmente negoziato solo per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dalla navigazione aerea. La ragione di tale limitazione risiedeva nel fatto che i rapporti economici tra i due paesi si erano sviluppati soprattutto nel settore turistico. Successivamente si è preferito estendere la convenzione a tutte le imposte sul reddito.

La Commissione affari esteri, all'unanimità, chiede l'approvazione del disegno di legge.

BONANSEA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: DE MARTINO)

19 ottobre 1994

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Mauritius per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Port-Louis il 9 marzo 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione medesima.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.